

ATIM

Agenzia per il Turismo e
l'Internazionalizzazione
delle Marche

Spett.le

Rai Pubblicità S.p.a
Via Giovanni Carlo Cavalli 6
10138 Torino
C.F. e P.IVA: 00471300012
raipubblicita@pec.raipubblicita.it

Oggetto: Acquisizione di servizi di proiezione di videospot promozionale Regione Marche su canali televisivi RAI - periodo 24/12/2023 – 07/01/2024 - CIG: A044CB8854

Con la presente si comunica la seguente:

LETTERA CONTRATTO

La presente lettera commerciale costituisce contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 per la disciplina dei rapporti tra:

- l'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche - A.T.I.M., C.F. e P.IVA 02918510427, con sede legale in Via Gentile da Fabriano n. 9 – 60125 Ancona (AN) (d'ora in poi committente), rappresentata dal dott. Marco Bruschini in qualità di Direttore
- Rai Pubblicità S.p.A., Direzione e Coordinamento RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. - Socio Unico, con sede in Torino, Via Giovanni Carlo Cavalli n. 6, capitale sociale Euro 10.000.000,00 i.v., codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 00471300012, rappresentata ai fini del presente Accordo da Gian Paolo Tagliavia in qualità di Amministratore Delegato, (d'ora in poi esecutore) in relazione all'esecuzione delle prestazioni in oggetto e secondo le condizioni di seguito riportate.

Premesso che:

Con Decreto del Direttore n. ... del è stato autorizzato l'avvio di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 (d'ora in poi Codice), per l'acquisizione di servizi di proiezione di videospot promozionale Regione Marche su canali televisivi RAI - periodo 24 dicembre 2023 – 7 gennaio 2024 - CIG: A044CB8854;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Oggetto

La presente lettera commerciale (d'ora in poi contratto) ha ad oggetto di servizi di proiezione di videospot promozionale Regione Marche su su canali televisivi RAI - periodo 24/12/2023-07/01/2024

Nello specifico, l'esecutore trasmetterà il videospot sulle reti RAI, alle trasmissioni, orari e frequenze indicate nel seguente prospetto:

24/12/2023	30/12/2023		Dicembre		24	25	26	27	28	29	30
Formato	Rubrica Trasmissione	Rete	Ora Indicativa	Dur	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa
Spot	R1 AFFARI TUOI	RAI UNO	20.45	15				1			
Spot	R1 P.M. A	RAI UNO	16.50	15			1				

ATIM

Agenzia per il Turismo e
l'Internazionalizzazione
delle Marche

Spot	R1 P.M. SABATO A	RAI UNO	15.35	15							1
Spot	R1 TG1 MEZZOGIORNO	RAI UNO	14.00	15				1			
Spot	R2 PRIME TIME START	RAI DUE	21.00	15							1
Spot	R3 MEZZOGIORNO	RAI TRE	12.45	15					1		
Advideo	R3 TG3 19.30 REG	RAI TRE	19.30	15		1					
Spot	R3 UN POSTO AL SOLE	RAI TRE	20.45	15			1				
31/12/2023	31/12/2023		Dicembre		31						
Formato	Rubrica Trasmissione	Rete	Ora Indicativa	Dur	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa
Spot	R1 A.M. DOMENICA	RAI UNO	09.40	15	1						
Spot	R1 DOMENICA IN C	RAI UNO	16.25	15	1						
Spot	R2 A.M. WE	RAI DUE	10.55	15	1						
Spot	R2 FILM FAMILY PT B	RAI DUE	23.25	15	1						
Spot	R3 A.M.	RAI TRE	10.15	15	1						
Spot	R3 P.M. DOMENICA	RAI TRE	15.00	15	1						
Spot	R3 TG3 P.M. REG	RAI TRE	13.55	15	1						
01/01/2024	06/01/2024		Gennaio		1	2	3	4	5	6	7
Formato	Rubrica Trasmissione	Rete	Ora Indicativa	Dur	Do	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa
Special Position	R1 FIN.LOTTERIA START SP	RAI UNO	20.40	15							1
Golden Minute	R1 PRIME TIME GM A	RAI UNO	22.30	15					1		
Special Position	R3 FILM SP	RAI TRE	22.30	15				1			
Special Position	R3 UN POSTO AL SOLE SP	RAI TRE	20.45	15		1					
Special Position	R1 TG1 MEZZOGIORNO SP	RAI UNO	14.00	15			1				
Special Position	R1 ULISSE B SP	RAI UNO	23.25	15		1					

ATIM

Agenzia per il Turismo e
l'Internazionalizzazione
delle Marche

Special Position	R2 CONCERTO VIENNA SP	RAI DUE	13.25	15		1					
Special Position	R2 FICTION SP	RAI DUE	21.20	15				1		1	
Spot	R2 NERIMARRASOLOUNO	RAI DUE	21.25	30					1		
Special Position	R2 NERIMARRASOLOUNO SP	RAI DUE	21.25	15				1			
Spot	R3 TG3 P.M. REG	RAI TRE	13.55	30			1				

Art. 2) Durata

L'efficacia del contratto ha inizio dalla stipulazione della presente.

La prestazione deve essere svolta alle scadenze concordate tra le parti e per tutto il periodo di svolgimento di trasmissione 24/12/2023-07/01/2024

Art. 3) Modalità di esecuzione

È fatto assoluto divieto alle parti di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento di ciascuna delle due parti degli obblighi di cui al presente articolo, l'altra parte, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto.

Art. 4) Corrispettivo

Il corrispettivo, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per la prestazione oggetto del presente atto, è pari a € 108.196,72 oltre IVA pari a € 23.803,28 per un importo complessivo pari a € 132.000,00. Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Il corrispettivo contrattuale è invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall'esecutore.

L'esecutore non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Art. 5) Obblighi, oneri e adempimenti a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al committente per legge.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui alla presente lettera-contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. L'esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'esecutore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente atto;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d) manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal committente in coerenza con le condizioni generali di contratto di Rai Pubblicità.

L'esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla presente lettera-contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente fornitura ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

Art. 6) Diritti di proprietà, brevetti industriali e diritti di autore

L'Esecutore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Esecutore, pertanto, si obbliga a manlevare il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali per fatti direttamente imputabili all'Esecutore, l'Esecutore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Committente è tenuto ad informare prontamente per iscritto l'Esecutore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Committente esso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

Art. 7) Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni previste nelle disposizioni normative in vigore ed a quanto previsto al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'esecutore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'esecutore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

Art. 8) Certificazione di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 116 comma 1) del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni acquisite sono soggette a certificazione di regolare esecuzione, ai fini della liquidazione del saldo finale.

Art. 9) Responsabilità del Committente

ATIM

Agenzia per il Turismo e
l'Internazionalizzazione
delle Marche

Il Committente garantisce l'originalità degli spot realizzati per la promozione turistico-culturale istituzionale della regione Marche e dei singoli elementi grafici, fotografici, sonori e testuali che la compongono e che ne stanno alla base, la relativa conformità alla normativa applicabile (leggi, regolamenti, norme di autodisciplina), la veridicità delle affermazioni/indicazioni ivi contenute, di essere titolare o di avere la disponibilità dei marchi ovvero dei loghi, segni distintivi, claim e diciture ivi presenti, di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica e di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione, trasmissione/pubblicazione degli spot. Il Committente dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine ai contenuti, agli adempimenti connessi e alla realizzazione ed alla trasmissione/pubblicazione degli spot sui mezzi gestiti dall'Esecutore. Il controllo editoriale, legale e tecnico degli spot svolto, in base al mezzo e/o alla tipologia degli spot e per gli ambiti di competenza da RAI o da RAI PUBBLICITA' ai sensi delle condizioni generali di contratto di Rai Pubblicità non costituiscono esonero di responsabilità in capo al Committente nei rapporti con Autorità e terzi in generale. Il Committente si impegna a manlevare e tenere indenni RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. e l'Esecutore, verso i terzi in genere per ogni e qualsiasi reclamo, pretesa o richiesta comunque connessi o conseguenti alla realizzazione ed alla trasmissione/pubblicazione dello/gli spot promozionale/i pianificato/i.

Art. 10) Modalità di pagamento

L'esecutore, successivamente all'emissione della dichiarazione di regolare esecuzione riferita ai servizi di cui alla presente lettera-contratto, provvede ad emettere fattura elettronica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014. L'Agenzia è soggetta a split-payment.

Le fatture dovranno essere intestate a A.T.I.M. - AGENZIA PER IL TURISMO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MARCHE - Partita IVA: 02918510427 Codice fiscale: 02918510427 e dovranno essere emesse nel formato indicato nell'allegato A al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

E' necessario inserire nella fattura le seguenti informazioni:

Informazione	Valore
Codice univoco ufficio	RU3328
Ordine di acquisto	DD
Identificativo del responsabile del procedimento	BRSMRC65M02H501K
Identificativo fascicolo	10.50/2023/ATIM/106
Codice unico di progetto (CUP)	-
Codice identificativo di gara (CIG)	A044CB8854

Deve essere inserito, inoltre, il codice IBAN nel campo "IBAN".

Il pagamento sarà eseguito sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dall'esecutore del servizio alla ATIM

L'esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 11) Penali e mezzi di tutela

Per ogni eventuale inadempienza, nel rispetto dei termini di quanto previsto alla presente lettera-contratto, il committente applicherà, salvo i casi di accertata forza maggiore, una penale pari a € 100 per ogni giorno di ritardo. E' fatto comunque salvo il diritto dell'Amministrazione regionale di agire in giudizio per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni patiti.

Art. 12) Risoluzione

Fatto salvo quanto previsto nelle condizioni generali di contratto di Rai Pubblicità, restano ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto.

In particolare si conviene che il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

In tal caso l'esecutore ha diritto al pagamento da parte del committente del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già rese correttamente ed a regola d'arte e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Art. 13) Recesso

Il committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 109 del Codice.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il committente che abbiano incidenza sulla prestazione, il committente stesso può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con le modalità di cui all'art. 109 del Codice.

In caso di esercizio del diritto di recesso dal contratto da parte del Committente, tale recesso non avrà efficacia con riguardo agli Ordinativi effettuati antecedentemente alla data di efficacia del recesso stesso.

Art. 14) Adempimenti dell'esecutore derivanti dal documento denominato "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Con l'accettazione delle condizioni del presente atto, l'esecutore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" già sottoscritto dalle parti, con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta.

Art. 16) Tracciabilità flussi finanziari

L'esecutore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto della presente fornitura, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, dell'art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche e riportando per ciascuna transazione, il seguente riferimento: **CIG A044CB8854**

Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. così come previsto dal comma 8, art. 3, della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Art. 17) Codici Etici

Le Parti, preso atto dei Principi etici e generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice Etico del Gruppo Rai e del del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Giunta Regionale – che le Parti dichiarano di conoscere globalmente e nelle singole parti, avendone presa completa e piena visione nell'area "L'azienda" del sito www.raipubblicita.it e sul portale <http://www.regione.marche.it/Amministrazione->

ATIM

*Agenzia per il Turismo e
l'Internazionalizzazione
delle Marche*

Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general si impegnano, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi ai suddetti Codici Etici e a farli conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto e dell'ordinativo, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui le parti si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi. L'osservanza delle disposizioni tutte di detti Codici Etici è considerata parte essenziale, nell'interesse delle Parti anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dalle stesse con il contratto ed i singoli Ordinativi. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati dai Codici Etici costituisce inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del contratto, impregiudicato il risarcimento del danno.

Art. 18) Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'esecutore e il committente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

A.T.I.M.

Marco Bruschini
(Direttore)

Documento informatico firmato digitalmente

RAI PUBBLICITA' SPA

Gian Paola Tagliavia
(Amministratore Delegato)

Documento informatico firmato digitalmente